



Ministero della Salute

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero della salute, collocandola nell'ambito del Centro di responsabilità del Segretariato generale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», e s.m.i. ed in particolare l'articolo 7;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;

VISTO in particolare il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del citato decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 ai sensi del quale «*Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, tra le restanti amministrazioni di cui al comma 1, che possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ((...)) con le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, per la durata massima di trentasei mesi. Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.*»

VISTO l'art. 1 del citato decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 recante le «*Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche*» e il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione decreto 14 ottobre 2021 recante «*Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR*»;

VISTI il DRGS N. 266975/2021 e il DRGS N.2783/2022, con cui sono state allocate le risorse finanziarie per i “*compensi al contingente di esperti per le attività di monitoraggio e rendicontazione del pnrr*” sul capitolo 6100 p.g. 12;

VISTO il Decreto dirigenziale del Segretario generale di allocazione delle risorse finanziarie anno 2022 – Capitolo 6100 p.g.12, che assegna tale capito al Direttore generale titolare dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTA la procedura di ricognizione interna per l’individuazione di figure professionali da inserire nel contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR prot. 0012950-17/03/2022-DGPOB-MDS-P;

VISTE le note prot. DGPOB n. 017106- 08/04/2022, n. 0023636-25/05/2022 e n. 0023643-25/05/2022 con le quali veniva rilevato che la procedura interna non ha avuto esito positivo stante l’oggettiva impossibilità di poter utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 14 luglio 2010 recante l’atto di indirizzo in materia di collaborazioni occasionali, coordinate e continuative ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;

RITENUTO di dover assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto del bando)

In base a quanto previsto dall’art. 7 comma 4, ultimo capoverso, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 11 e s.m.i. il Ministro della Salute indice per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per selezionare n. 8 esperti di comprovata esperienza ed elevata professionalità per l’attuazione degli interventi del PNRR da destinare all’Unità di missione per l’attuazione del PNRR del Ministero della salute.

Art. 2

(Avvisi pubblici)

Gli esperti sono destinati al potenziamento delle attività e delle strutture dell’Unità di missione per l’attuazione del PNRR del Ministero della salute per il raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 Salute – PNRR. La descrizione dell’attività di collaborazione, i requisiti di partecipazione e i titoli preferenziali richiesti per ogni singolo profilo di esperto risultano meglio descritti negli avvisi pubblici allegati, che saranno pubblicati sul Portale INPA e sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Art. 3

(Modalità di conferimento, durata dell’incarico e incompatibilità)

Gli incarichi di collaborazione saranno conferiti, con contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, e in conformità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 14 luglio 2010, a coloro che saranno individuati con provvedimento motivato dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 7.

Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore generale dell’Unità di missione e approvato dal Segretario Generale, avrà la durata di massimo 3 anni e non sarà rinnovabile, potrà solo essere prorogato, ove se ne ravvisi l’interesse, per il tempo strettamente necessario a completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso stabilito ai sensi dall’art. 7 del citato atto di indirizzo.

L’incaricato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale interruzione del rapporto nonché l’impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto dell’incarico, al fine di consentire all’Amministrazione di intervenire con soluzioni alternative.

L'efficacia del contratto è subordinata alla registrazione da parte degli organi di controllo. Inadempienze gravi e/o ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per l'Amministrazione di interrompere il rapporto.

L'incarico non costituisce in nessun caso un rapporto di pubblico impiego né dà luogo a diritti ad accedere all'organico del Ministero della salute.

Gli interessati non devono trovarsi in una situazione di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico.

L'esperto, all'atto della accettazione dell'incarico, deve rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico stesso ovvero l'esistenza di condizioni di conflitto di interesse con la struttura. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di cause di incompatibilità o di condizioni di conflitto di interesse al proseguimento dello stesso costituisce motivo di decadenza dell'incarico medesimo.

Nell'esecuzione dell'incarico, l'esperto osserva il segreto d'ufficio e si astiene dalla trattazione di affari nei quali esso stesso, o suoi parenti ed affini, abbiano interesse. È vietata, per tutto il periodo di espletamento dei compiti di esperto presso l'Unità di missione l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre il medesimo in situazioni di conflitto di interesse.

È altresì tenuto alla osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di condotta dei dipendenti pubblici", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché quelli previsti dal codice di comportamento del Ministero della salute. L'amministrazione si riserva di valutare, alla luce delle disposizioni vigenti, eventuali situazioni di incompatibilità sia con l'assunzione dell'incarico sia con il suo mantenimento. A tal fine l'incaricato è tenuto a dare immediata comunicazione delle attività lavorative, in via autonoma o subordinata, sopravvenute a quelle specificate nel curriculum vitae.

Art. 4

(Luogo di esecuzione dell'incarico)

L'incarico verrà svolto presso le sedi del Ministero della salute a Roma in Lungotevere Ripa n. 1 e a Roma in Viale Giorgio Ribotta n. 5.

Art. 5

(Modalità di realizzazione dell'incarico)

Gli esperti saranno chiamati a partecipare a riunioni e a gruppi di lavoro a seconda delle necessità che verranno espresse dagli Uffici dell'Unità di missione. A redigere rapporti e relazioni nonché bandi di gara e contratti. Potranno essere loro affidati singoli progetti specifici sui quali dovranno relazionare al Dirigente di riferimento di volta in volta secondo linee operative che verranno stabilite solo successivamente alla individuazione del progetto ovvero ad altri compiti in base ai bisogni dell'Unità di missione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 dell'atto di indirizzo emanato con decreto ministeriale del 14 luglio 2010, gli incarichi sono espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare della struttura conferente; non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Ministero.

Art. 6

(Compenso)

Per gli esperti è previsto un compenso massimo pari a 50.000 euro l'anno, al lordo degli oneri accessori di legge a carico dell'amministrazione e dell'IVA se dovuta.

Verrà erogato solo a partire dalla registrazione da parte degli organi di controllo del contratto e liquidato trimestralmente dopo apposita verifica dei risultati raggiunti da parte del Responsabile del procedimento, che sarà nominato con separato provvedimento del Segretario generale.

L'erogazione avverrà sulla base della apposita dichiarazione effettuata dal responsabile del procedimento relativa alla puntualità e completezza della prestazione, fermi gli obblighi di verifica e buon esito dell'incarico previsti dall'art. 8 dal citato atto di indirizzo.

Art. 7 (Valutazione)

Ai fini della valutazione delle candidature in base a quanto previsto nel Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021, verrà nominata una commissione esaminatrice composta da:

- un Dirigente dell'Unità di missione in qualità di presidente;
- un Dirigente del Segretariato generale, in qualità di componente;
- un Dirigente della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio in qualità di componente;

La commissione, sulla base dell'elenco dei candidati generato dal portale INPA, invita a colloquio selettivo un numero di candidati per il conferimento dell'incarico pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste, o, al fine di assicurare rispetto della parità di genere, un numero superiore di candidati, e li sottopone ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi.

Art. 8 (Trattamento dei dati personali)

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del consiglio dei Ministri relativamente alla fase della pubblicazione dell'avviso e raccolta delle candidature.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati personali contenuti nelle candidature pervenute sono utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della procedura e per la gestione del rapporto che dovesse instaurarsi in esito alla stessa.

Gli stessi sono conservati presso il Ministero della salute, Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196 del 2003.

Art. 9 (Trasparenza)

L'avviso di selezione verrà pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul portale InPA. Ogni fase della procedura verrà pubblicata sul sito del Ministero della salute.

Art. 10 (Disposizioni finali)

La partecipazione all'avviso comporta l'accettazione integrale e incondizionata di tutto quanto in esso previsto. Avverso i provvedimenti e gli atti relativi alla presente procedura è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nel termine e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Roma, 8 luglio 2022

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giuseppe CELOTTO